


PROCEDURA DI GESTIONE – PG.APC.03


SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

02	25/10/2023	Recepimento D. Lgs. 24/2003 (abrogazione D. lgs. n. 165/2001), Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (abrogazione Delibera n. 469 del 9 giugno 2021), Direttiva UE n. 1937/2019. modifiche alla L. 30 novembre 2017, n. 179 del 15/03/2023 e relative novità introdotte. Eliminazione dell'esclusione delle segnalazioni anonime e introduzione esclusione delle comunicazioni di misure ritorsive. Inserimento indicazioni su quando effettuare la segnalazione.	A. Besana	L. Fracassoli	V. Lombardo
01	15/12/2022	Emissione LRH	A. Besana	L. Fracassoli	V. Lombardo
Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Verifica	Approvazione Emissione

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE		PG.APC.03	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. Whistleblowing)		Rev. 02	25/10/2023
			Pag. 2/17	

Sommario

1. Scopo	3
2. Campo di applicazione	3
3. Responsabilità	3
4. Riferimenti	4
5. Termini e definizioni	5
6. Generalità, definizione della materia	6
6.1. Le tutele del segnalante	6
6.1.1. Condizioni per la tutela	7
6.1.2. Caratteristiche soggettive e oggettive della segnalazione	7
6.1.3. Caratteristiche obbligatorie del segnalante	8
6.2. Quando effettuare la segnalazione	8
6.3. Elementi obbligatori della segnalazione	8
6.4. Destinatario della segnalazione	10
6.5. Obbligo di denuncia	11
6.6. Trattamento delle segnalazioni anonime	11
6.7. Ruoli e responsabilità nelle segnalazioni	11
6.8. Piattaforma informatizzata per l'invio delle segnalazioni	12
6.9. Fasi e termini procedurali della gestione delle segnalazioni	12
7. Modalità operative	13
7.1. Analisi preliminare di ammissibilità	13
7.2. Avvio istruttoria	13
7.2.1. Verifica dei contenuti della segnalazione	14
7.3. Conclusione istruttoria	14
7.3.1. Archiviazione della segnalazione	15
7.3.2. Trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari	15
7.3.3. Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei conti.	15
8. Obiettivi e indicatori	16
9. Miglioramento continuo	16
10. Archiviazione	16
11. Lista di distribuzione, comunicazione e condivisione	16
12. Allegati	17

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 3/17	

1. Scopo

Scopo della presente procedura è regolamentare, identificando ruoli, responsabilità e tempistiche, la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, di cui al **D. Lgs. 24/2023**, inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (**RPCT**) di **Lario Reti Holding S.p.A. ("la Società" o "LRH")**, garantendo la riservatezza dell'identità e la tutela del segnalante, ai sensi della **L. n. 179/2017 e ss.mm.ii.**

Tale procedura, intesa quale misura di prevenzione della corruzione del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza (**PPCT**) della Società, recepisce le **Linee Guida Whistleblowing** adottate dall'**Autorità Anticorruzione (ANAC)** con **Delibera n. 311 del 12 luglio 2023** (Linee Guida) e rispetta quanto previsto dalla **L. n. 179/2017 e ss.mm.ii.**, che richiede alle Società che hanno approvato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del **D.lgs. n. 231/2001 ("Modello", "MOG 231")** di prevedere uno o più canali per effettuare segnalazioni di condotte illecite che non rientrano nelle casistiche di cui alle stesse **Linee Guida ANAC**.

Pertanto, **LRH**, che adotta un Modello ai sensi del Decreto sopra citato, ha previsto, da parte dei destinatari del Modello, più canali per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni dello stesso, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, così come richiesto dalla **L. n. 179/2017 e ss.mm.ii.**

Per la gestione di tali segnalazioni si rinvia al **MOG 231**, paragrafi **7.3, 7.4**.

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le segnalazioni di condotte illecite recapitate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (**RPCT**) di **Lario Reti Holding S.p.A.** e che possono coinvolgere le seguenti figure:

- ai fini dell'applicazione delle tutele del segnalante ai sensi dell'**art. 3 D.lgs. 24/2023**, tutti i dipendenti della Società e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'**art. 6 del D. lgs. n. 231/2001**, tutti i Destinatari del Modello di organizzazione e gestione (**MOG 231**) e del **Codice Etico** adottati dalla Società.

Restano escluse dal campo di applicazione della presente procedura le "comunicazioni di misure ritorsive" (**D. lgs. n. 24/2003**).

3. Responsabilità

La presente procedura è redatta dal **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)** e dal **Responsabile Ufficio Compliance** e verificata dal **Responsabile QHSE** limitatamente agli aspetti formali di sistema.


L'approvazione e validazione è in capo alla **Direzione Generale**, che è responsabile della corretta applicazione della presente procedura, con il supporto di **Responsabile Compliance** e di **RPCT**.

4. Riferimenti

Esterni

La seguente normativa in tema di conflitto di interesse:

- ❑ **Legge 6 novembre 2012, n. 190** *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d’Europa e Unione europea – che **ha introdotto in Italia l’istituto giuridico del Whistleblowing**. È stato inserito l’**art. 54-bis nel D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165** (abrogato dal **D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023**) *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* per la di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
- ❑ **Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114**, *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, che **ha modificato l’art. 54-bis introducendo anche ANAC** quale soggetto destinatario delle segnalazioni di *whistleblowing*.
- ❑ **Legge 30 novembre 2017 n. 179** *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, modificata in data 15/03/2023, che ha completato l’aggiornamento della normativa in materia con le seguenti integrazioni:
 - la revisione integrale dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
 - l’inserimento nel nostro ordinamento, di specifiche misure a tutela dei *whistleblowers* nel settore privato, aggiungendo il co. 2-bis all’interno dell’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *“Disciplina della responsabilità amministrativa...”*, c.d. 231/01;
 - la previsione di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2105 c.c.) valida sia nel settore pubblico, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 54-bis, sia nel settore privato, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001.
- ❑ **Delibera ANAC n. 690 del 1° luglio 2020**, recante *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”* (GU n. 205 del 18-08-2020).
- ❑ **Direttiva Europea n. 1937/2019** *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”*: prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l’emersione di illeciti, connessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE		PG.APC.03	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)		Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 5/17			

- ❑ **D. Lgs. n. 24 del 15 marzo 2003 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali: raccoglie in un unico testo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.
- ❑ **Linee guida *Whistleblowing* adottate dall'Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023:** hanno abrogato le precedenti Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) adottate dall'Autorità con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Disciplina di protezione dei dati personali:

- ❑ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"**: prevede che i trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti obbligati possono essere considerati necessari per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, ha quindi i seguenti obblighi:
 - fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, che deve essere resa preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati (la Società, infatti, pubblica l'informativa nella sezione del proprio sito internet: Società trasparente> Altri contenuti – Prevenzione della corruzione> Segnalazioni di illecito (c.d. *wistleblowing*) (link: [Lario Reti Holding | Società Trasparente](#));
 - trattare i dati "in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi.

Interni

- ❑ **MSGI** Manuale del Sistema di Gestione Integrato;
- ❑ **MOG 231** (Modello organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001) e suoi protocolli;
- ❑ **Codice etico**;
- ❑ **PTPCT** - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

5. Termini e definizioni

- ***Whistleblowing***: denuncia di attività illecite o fraudolente, garantendo la riservatezza dell'identità e la tutela del segnalante

6. Generalità, definizione della materia

L'ANAC richiede alla Società di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni seguendo le puntuali indicazioni, contenute nelle Linee Guida,

È infatti obbligatorio procedere, prima della effettiva gestione, a una preliminare analisi di ammissibilità della segnalazione, alla quale concorrono molteplici elementi e in assenza dei quali, anche di uno solo, non si applica la tutela del segnalante disciplinata nel **D.lgs. n. 24/2023**. In dettaglio:


- a) il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente" o equiparato;
- b) il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite", "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- c) la segnalazione deve avere a oggetto "condotte illecite";
- d) la segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità della Società";
- e) la segnalazione deve essere inoltrata al **RPCT** e solo nei casi previsti dalla normativa ad uno delle altre quattro tipologie di destinatari indicati nel **D. Lgs. n. 24/2023**:
 - **ANAC**;
 - Divulgazione pubblica;
 - **Autorità giudiziaria ordinaria**;
 - **Autorità contabile**.

La presente procedura non regola le segnalazioni inviate a destinatari diversi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

6.1. Le tutele del segnalante

Il sistema di protezione che la **L. 179/2017** riconosce al segnalante si compone di tre tipi di tutela:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione (cioè tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante) e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato a seguito della segnalazione. A garanzia della riservatezza del segnalante, la segnalazione è sottratta all'accesso degli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- b) l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il *whistleblower* (nei limiti previsti dall'**art. 3, L. 179**) sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (**artt. 326, 622, 623 c.p.**) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (**art. 2105 c.c.**);
- c) la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata. La normativa ha definito ritorsione: "qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto". La legge prevede che il whistleblower non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, se in buona fede al

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE		PG.APC.03	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)		Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 7/17			

momento della segnalazione e cioè avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Le misure di protezione, ai sensi dell'**art. 3, comma 5', D. Lgs. 24/2023** si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che con detta persona hanno un rapporto abituale e corrente.

Non rientra nel perimetro della presente procedura la tutela di cui al punto c), quindi per le "comunicazioni di misure ritorsive" la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 19 D. lgs. n. 24/2003). Pertanto, RPCT, qualora ricevesse comunicazione in merito a misure ritorsive, comunicherà al segnalante che deve inoltrare la stessa ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste.

6.1.1. Condizioni per la tutela

Per specifica previsione normativa (**art. 16, comma 3' D. Lgs. 24/2023**), le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa. Al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.


Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Inoltre, si precisa che qualora il *whistleblower* si sia rivolto, oltre che al **RPCT** anche all'**Autorità giudiziaria**, laddove il procedimento penale che si è instaurato in seguito alla sua denuncia venga archiviato, egli conserva comunque le tutele previste. Ciò, in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento della responsabilità penale del *whistleblower* per i reati di cui al comma 1' del presente articolo.

6.1.2. Caratteristiche soggettive e oggettive della segnalazione

Ai fini dell'applicazione della tutela al segnalante, di seguito sono descritti gli elementi che nel corso dell'esame preliminare di ammissibilità devono essere valutati:

- le caratteristiche obbligatorie del segnalante;
- gli elementi obbligatori della segnalazione;
- il destinatario della segnalazione.

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 8/17	

6.1.3. Caratteristiche obbligatorie del segnalante

Ai sensi dell'**art. 3, comma 3', D. Lgs. 24/2023**, la disciplina sulla tutela del dipendente che invia segnalazioni di condotte illecite è applicata solo esclusivamente ai seguenti soggetti:

- dipendenti della Società (anche in distacco, tirocinanti ed ex dipendenti);
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, che sono considerati rientranti nella definizione di dipendente pubblico per la normativa vigente in materia di segnalazioni.

Le segnalazioni effettuate da altri soggetti non inclusi nel precedente elenco (ad esempio rappresentanze sindacali) non rilevano per l'applicazione della disciplina del *whistleblowing*.

6.2. Quando effettuare la segnalazione

L'**art. 3, comma 4', D. lgs. n. 24/2023** stabilisce che si può segnalare:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto.

6.3. Elementi obbligatori della segnalazione

Il **D. lgs. n. 24/2023** stabilisce che sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene un rapporto di lavoro o equiparato.

La segnalazione deve riguardare le “condotte illecite”, di seguito elencate, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza **“in ragione del rapporto di lavoro”** (in occasione, a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale – vedasi **paragrafo 5.2**);

La segnalazione deve essere fatta per la **salvaguardia dell'interesse pubblico o dell'integrità** della Società.

Per condotte illecite si intendono le seguenti casistiche:

- illeciti penali, civili, amministrativi e contabili;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del **D. lgs. n. 231/2001** (reati presupposto, ad es. indebita percezione di erogazioni, frode informatica, frode nelle pubbliche forniture) o violazione del modello di organizzazione e controllo della società;
- illeciti che riguardano l'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori, tra cui quelli rilevanti per **Lario Reti Holding S.p.A.**: appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio; tutela dell'ambiente; protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituiscono un indizio sintomatico di irregolarità dell'amministrazione a causa del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.

La categoria di fatti illeciti comprende, almeno per le fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Inoltre:

- non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto (fondati sospetti);
- si può trattare anche di illeciti non ancora compiuti ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

La segnalazione, inoltre, deve essere il più possibile circostanziata per permettere a **RPCT** una adeguata analisi di ammissibilità. In particolare, è necessario risultino chiari tali punti:


- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione chiara e completa del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per facilitare la gestione della segnalazione da parte di **RPCT** è sempre consigliato allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili o denunciabili: le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Ai sensi dell'**art. 1, comma 2', D. Lgs. 24/2023**, sono escluse dall'applicazione della disciplina del **whistleblowing** le seguenti tipologie di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

 LARIO RETI HOLDING <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 10/17	

6.4. Destinatario della segnalazione

Il **D. lgs. n. 24/2023** Individua i seguenti canali di segnalazione:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (**RPCT**) dell'amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita;
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Divulgazioni pubbliche;
- Autorità giudiziaria ordinari;
- Autorità giudiziaria contabile.

La segnalazione deve avvenire al RPCT e solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 24/2023 è possibile effettuare una segnalazione all'esterno.

La **segnalazione in ANAC** può avvenire nei seguenti casi:

- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

La "**Divulgazione Pubblica**", cioè il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Il segnalante effettua la divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla normativa se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o solo segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come in caso di occultamento o distruzione di prove oppure se si ha fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La presente procedura regola solo le segnalazioni inviate a RPCT.

Per la procedura di gestione delle segnalazioni inviate ad **ANAC** si rinvia al sito **dell'Autorità**.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga a un soggetto diverso da **RPCT** (ad esempio: superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al mittente che ai fini della tutela del *whistleblower* le segnalazioni vanno inoltrate al **RPCT**.

Pertanto, nel caso di segnalazioni destinate unicamente al superiore gerarchico, il segnalante non sarà tutelato ai sensi del **D. lgs. n. 24/2023**.

6.5. Obbligo di denuncia

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'**art. 331 c.p.p.** e degli **artt. 361 e 362 c.p.**, le segnalazioni di illeciti indirizzate al **RPCT** non sostituiscono, laddove ne ricorrano i presupposti, quelle inviata **all'Autorità giudiziaria**.

6.6. Trattamento delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente procedura.

Nei casi di segnalazione anonime, se il segnalante viene successivamente identificato e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste nella presente procedura.

6.7. Ruoli e responsabilità nelle segnalazioni

Ruolo	Responsabilità
Segnalante/Whistleblower: soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing	Effettuare la segnalazione in buona fede Effettuare la segnalazione solo per fatti di cui è venuto a conoscenza direttamente e non per le c.d. "voci di corridoio".
Facilitatore: soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione	Assistere il segnalante nell'intero processo. L'attività di assistenza deve rimanere riservata.
RPCT (Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)	È l'unico destinatario delle segnalazioni ed è responsabile dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - Gestire le richieste, con il supporto del Gestore della segnalazione se nominato; - garantire l'imparzialità di giudizio, evitando potenziali conflitti di interessi; - valutare la necessità di coinvolgere altri soggetti interni alla Società per l'analisi delle informazioni; - garantire le tutele del segnalante; - comunicare all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni rilevanti per l'attività dell'Organismo stesso; - collaborare con l'Organismo di Vigilanza qualora le segnalazioni siano di competenza di entrambi. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.
Gestore della segnalazione: persona al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna	Per la società LRH è stato identificato nel Responsabile Ufficio Compliance: <ul style="list-style-type: none"> - è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria; - mantiene le interlocuzioni con il segnalante e richiede, se necessario, integrazioni; - ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni; - fornisce riscontro alla segnalazione entro 90 gg dalla data dell'avviso di ricevimento e sui presupposti per effettuare la segnalazione esterna; - ha il dovere di mantenere la riservatezza. È coinvolto nel trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione.

Ruolo	Responsabilità
Custode delle identità	Per la società LRH è indenticato nello stesso RPCT . È il soggetto che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente a RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.
Organismo di Vigilanza (OdV)	È destinatario delle segnalazioni dei casi di violazione, certa o anche solo presunta, del Modello 231 e/o del Codice Etico , o comunque condotte illecite rispetto ai reati del Decreto. È responsabile dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> - garantire le tutele del segnalante; - valutare le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. È tenuto all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza. L'obbligo è esteso anche ai soggetti che collaborano nelle attività dell'Organismo.

6.8. Piattaforma informatizzata per l'invio delle segnalazioni

Le segnalazioni di illecito devono pervenire mediante la piattaforma messa a disposizione da Lrh e dedicata al *whistleblowing* che, nel rispetto dei requisiti normativi, utilizza un protocollo di crittografia (<https://larioreti.whistleblowing.it>).

Il segnalante, registrando la segnalazione sulla piattaforma, ottiene un codice identificativo univoco, "**key code**", che utilizzerà per "dialogare" con **RPCT** in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione.


L'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni è comunicata sul sito web istituzionale con la dicitura "*Whistleblowing*" ([Lario Reti Holding | Società Trasparente](#)).

6.9. Fasi e termini procedurali della gestione delle segnalazioni

Il procedimento di gestione delle segnalazioni si articola in tre fasi, i cui termini, sono complessivamente pari a n. **90 giorni naturali e consecutivi**, così distribuiti:

Fase del procedimento	Tempistiche (termine)
1) Esame preliminare di ammissibilità	Entro n. 15 giorni dalla ricezione della segnalazione
2) Avvio Istruttoria	Entro n. 30 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione
3) Conclusione Istruttoria	Entro n. 60 giorni, che decorrono dalla data di avvio dell'istruttoria

Resta fermo che, laddove si renda necessario, il **Consiglio di Amministrazione** può autorizzare **RPCT** a estendere i già menzionati termini, dietro opportuna motivazione.

 LARIO RETI HOLDING <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 13/17	

7. Modalità operative

7.1. Analisi preliminare di ammissibilità

RPCT prende in carico la segnalazione, **entro n. 15 giorni** dalla ricezione, per l'analisi preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e quindi delle condizioni per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

La segnalazione è considerata **inammissibile** da **RPCT** nei seguenti casi:

- a) il segnalante non riveste la qualifica di "dipendente" o equiparato;
- b) manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'**art. 2, co. 1, lett. a) D. lgs. n. 24/2023** (atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società);
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- g) segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

RPCT dovrà valutare caso per caso i seguenti aspetti:

- sussistenza dell'interesse all'integrità della Società, dando rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione;
- sussistenza e portata di interessi personali del segnalante, posto che sarebbe auspicabile che il *whistleblower* dichiari fin da subito il proprio interesse personale per valutare se sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal **D. lgs n. 24/2023**.


Nei casi di cui alle lett. d) ed e), **RPCT** può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Negli altri casi, il **RPCT** archivia la segnalazione a meno che non valuti che possa rientrare nelle tutele di cui **all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001**, in quanto applicabile alla Società. In tal caso, invia la segnalazione a **OdV** per la gestione di competenza, per la quale si rimanda al paragrafo dedicato, con contestuale invio di informativa al segnalante.

Se **RPCT** procede all'archiviazione viene inviata una comunicazione al segnalante attraverso la piattaforma.

7.2. Avvio istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, **RPCT** avvia l'istruttoria interna (entro n. 30 giorni dal ricevimento della segnalazione) sui fatti o sulle condotte segnalate che si conclude **entro n. 60 giorni** dalla data di avvio della stessa.

 LARIO RETI HOLDING <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 14/17	

L'attività istruttoria di **RPCT** è finalizzata alla verifica delle informazioni esposte dalla segnalazione, al fine di ravvisare la possibile emersione di reati, illeciti o irregolarità amministrative o malfunzionamenti nei processi della Società.

Il principio cardine da considerare durante le attività di accertamento è quello relativo alla protezione della riservatezza dei soggetti coinvolti, quali:

- il segnalante;
- il soggetto segnalato;
- altre persone menzionate nella segnalazione in qualità di persone possibilmente informate sui fatti.

RPCT è tenuto a rivelare l'identità del segnalante solo su richiesta specifica da parte dell'**Autorità Giudiziaria**.

Durante la fase istruttoria **RPCT** deve rispettare quanto segue:

- non deve informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né deve comunicargli gli esiti dell'istruttoria;
- deve fornire informazioni al segnalante, sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, anche comunicando gli esiti delle attività istruttorie.

Eventuali altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria dovranno ricoprire un ruolo limitato e avere un accesso alle informazioni relative alla segnalazione, limitato allo stretto necessario.

7.2.1. *Verifica dei contenuti della segnalazione*

L'istruttoria condotta deve consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati, con cui **RPCT** ha la possibilità di accedere alle seguenti informazioni:

- attraverso il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, può richiedere chiarimenti al segnalante e a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- può acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.


Il **RPCT** può affidare l'attività di istruttoria al Gestore della segnalazione, attraverso comunicazione formale

In ogni caso, il Gestore della segnalazione che ha accesso a tutte le informazioni inserite nella segnalazione ed è sottoposto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è obbligato il Responsabile della prevenzione della corruzione.

7.3. *Conclusione istruttoria*

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi:

- Archiviazione della segnalazione.
- Trasmissione degli atti all'Ufficio competente ad emettere Procedimenti Disciplinari.

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 15/17	

- Trasmissione all'Ispettorato della Funzione Pubblica.
- Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei conti.

7.3.1. *Archiviazione della segnalazione*

Se al termine dell'istruttoria i fatti segnalati risultano non fondati o non possono essere provati con sufficienti evidenze, **RPCT** procede all'archiviazione, dandone comunicazione al segnalante. Si precisa che l'archiviazione non significa necessariamente che la segnalazione fosse falsa o errata, ma solo che non può portare ad azioni da parte della Società.

7.3.2. *Trasmissione degli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari*

Se al termine dell'attività istruttoria ha riscontrato elementi tali da fare emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato, **RPCT** trasmette gli esiti della sua attività istruttoria (e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante).

Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell'identità, ma in assenza della quale la Società non potrà proseguire nell'avanzamento del procedimento disciplinare.

7.3.3. *Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei conti.*


Qualora, al termine dell'attività istruttoria, **RPCT** abbia raccolto elementi tali, da fare emergere possibili condotte di reato, deve tramettere alla competente **Procura della Repubblica** un rapporto completo e circostanziato che non renda necessaria, da parte dell'**Autorità Giudiziaria**, la richiesta di conoscere l'identità della fonte delle informazioni.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, **RPCT** dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto, cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del **D. Lgs. n. 24/2023**.

RPCT deve comunicare al *whistleblower* a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'**art. 329 c.p.p.** Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'**art. 415-bis c.p.p.**)

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (**art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n.**

 LARIO RETI HOLDING la tua acqua, la nostra passione	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 16/17	

174). Pertanto, in questi casi **RPCT** fornirà l'identità del segnalante, avvertendolo preventivamente.

8. Obiettivi e indicatori

Non previsti al momento.

9. Miglioramento continuo

Una segnalazione, pur non avendo comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, può avere evidenziato criticità all'interno di processi interni.

Quindi, **RPCT** deve comunicare al Responsabile del processo interessato le evidenze per le attività di propria competenza per la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito e, se necessario, procedere con la revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**PTPCT**).

RPCT, con cadenza minima annuale, verifica che la procedura sia aggiornata e completa e, nel caso fosse necessario, procede a una sua revisione, di concerto con l'Organismo di Vigilanza (**OdV**).

10. Archiviazione

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati a norma di legge, garantendone la massima riservatezza.


RPCT dovrà tracciare con riservatezza l'attività istruttoria svolta, assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, per un periodo di **cinque anni dalla ricezione**, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nel documento di "**Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta**".

11. Lista di distribuzione, comunicazione e condivisione

La presente procedura è messa a disposizione di tutte le parti interessate attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale (www.larioreti.it) nella Sezione: Società Trasparente> Segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblowing*).

 LARIO RETI HOLDING <small>la tua acqua, la nostra passione</small>	PROCEDURA DI GESTIONE	
	Segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	
	PG.APC.03	
	Rev. 02	25/10/2023
	Pag. 17/17	

Inoltre, è notificata a tutto il personale LRH attraverso comunicazione via e-mail da parte della funzione **QHSE** e messa a disposizione attraverso pubblicazione su intranet aziendale, a cura dell'**Ufficio IT**, previa richiesta da parte della stessa funzione **QHSE**:

- [Welcome - Intranet Lario reti \(lrh.local\)](#)> Sezione: Trasparenza;
- [Welcome - Intranet Lario reti \(lrh.local\)](#)> Sezione: Qualità LRH > Procedure di Gestione.

12. Allegati

Nessun allegato presente